



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

=====

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.	OGGETTO: TARI 2022 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIFFE - SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO .
Data 27-07-2022	

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione "Ordinaria", regolarmente convocato nelle forme di legge, risultano presenti all'appello nominale:

MARCHESE ANGELO	P	CANTARELLA GINO	P
BARRESI MARIO	P	CARUSO MARTINA MARIA SALVINA	P
BARONE ANTONIO	P	FUCILE GIUSEPPE	P
GRECO GIUSEPPE	P	CANNATA GALANTE SALVATORE	P
DELLA DIOCESI PAOLA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CAMINITO ERMINIA	P	ISSARA CARMELO	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 12; Assenti 0

Presiede il sig. **MARCHESE ANGELO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott. Agnello Rocco Salvatore con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

BARONE ANTONIO
DELLA DIOCESI PAOLA
ISSARA CARMELO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 5 del T.U.E.L. ovvero "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

PRESO ATTO che secondo l'art. art. 43, comma 11, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. D.L. Aiuti) "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione."

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro

dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”;

DATO ATTO che il termine di cui sopra è stato inizialmente prorogato al 30/06/2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 31/05/2022 pubblicato in G.U. n. 127 del 01/06/2022 ed ulteriormente al 31/07/2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 28/06/2022 pubblicato in G.U. n. 154 del 04/07/2022.

Che pertanto l'approvazione del piano economico finanziario entro il 31 luglio 2022 è da ritenersi urgente ed improrogabile

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VERIFICATO che la Società Kalat SRR ha trasmesso il piano economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti deliberazione Arera 15/2022 nella sua stesura definitiva in data 28/05/2022 tramite pec;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 1.023.344,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa, al netto del Fondo MIUR, previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.023.344;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Visti i prospetti del PEF e delle tariffe 2022, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che ripartiscono il costo del Piano Economico Finanziario 2022 di complessivi € 1.023.344,00 come di seguito indicato:

utenze domestiche

costi fissi = € 277.141,79
costi variabili = € 600.287,30

Tot. € 877.429,09

utenze non domestiche

costi fissi = € 46.811,21
costi variabili = €. 99.103,70

Tot. € 145.914,91

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche;

RITENUTO di individuare il versamento della TARI 2022 attraverso il pagamento in n. 4 rate con le seguenti scadenze: 30 settembre 2022, 31 ottobre 2022, 30 novembre 2022 e 31 gennaio 2023 (ove il termine cade di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo),

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che le percentuali di riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al netto del tributo provinciale;

PRESO ATTO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011 devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022;

La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2021;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'O.R.EE.LL.
- il D.P.R. 158/1999
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI
- le deliberazioni ARERA in materia

PROPONE

1. Di approvare il piano economico finanziario 2022 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo la deliberazione ARERA 363/2021, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. Di approvare le tariffe della TARI 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dall'allegato Piano Economico Finanziario;
3. Di dare atto che in uno alle tariffe TARI, si procederà alla riscossione del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'articolo 19, D.Lgs. 30/12/92 n.504 (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Catania, nella misura del 5% (cinquepercento) al netto delle agevolazioni previste;
4. Di stabilire il versamento della TARI 2022 attraverso il pagamento in n. 4 rate con le seguenti scadenze: 30 settembre 2022, 31 ottobre 2022, 30 novembre 2022 e 31 gennaio 2023 (ove il termine cade di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo),
5. Di dare atto che la presente deliberazione approvata entro i termini di cui all'articolo 1, comma 169, L.27/12/2006, n.296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022;
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale", in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, commi 15 e 15 ter, D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla L. 22/12/2011, n.214, come modificato dall'articolo 15bis D.L. 30/04/2019, n.34, convertito dalla L.28/06/2019, n.58;
7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n.44.;

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del sesto punto posto all'o.d.g avente ad oggetto.

"TARI 2022 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIFFE - SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO", e dà lettura della proposta.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE FUCILE: chiedevo delucidazioni all'Amministrazione su quest'atto, perché è un atto che, come tutti sappiamo anche dalla cronaca, la stessa delibera è stata portata a Catania, e nel Consiglio comunale di Catania ci sono state delle discussioni, visto che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alla componente essenziale del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. Io in campagna elettorale ho sentito il Sindaco ove si felicitava come tutti noi, che avevamo raggiunto il 72%, quindi ad un traguardo di questo dovrebbe diminuire le quote, perché giustamente i cittadini che fanno la differenziata una premialità si deve dare, quindi volevo capire da parte dall'Amministrazione perché questo tipo di aumento che si cerca di fare in questa delibera.

SINDACO DOTT. GIOVANNI BURTONE: a chiarimento rispondiamo alle sollecitazioni del Consigliere dottore Fucile, dottor Fucile a Catania, si dice, che ci dovrebbe essere un aumento del 18%, ma voglio rassicurare lei, ma soprattutto i cittadini che ci ascoltano, non c'è alcun aumento, lasciamo tutto rispetto al dato dell'anno scorso, quindi non c'è alcun aumento, certo quest'anno non ci sarà, finora non c'è stato, speriamo ci possa essere, però noi siamo molto prudenti, lo sgravio per i commercianti a seguito del Covid, non c'è nessun provvedimento, ma se ci dovesse essere applicheremo sicuramente lo sgravio. Ripeto ad oggi aumenti non ce ne sono, chi ha diffuso queste ipotesi, non so da che cosa l'abbia potuto leggere ma non mi pare che c'è alcun aumento, anche perché il costo totale del Piano economico finanziario nel 2021 era euro di un milione e 280,00 euro, quest'anno è un milione e 230,00 euro. Lei sa dottor Fucile, perché ha amministrato, che la TARI deve coprire il costo complessivo, quindi l'anno scorso, ripeto, è stata data un'indicazione e quest'anno si mantiene questo tipo di indicazione, quindi non c'è assolutamente aumento. Poi quello che accadrà a Catania non lo sappiamo, anche perché sappiamo che c'è un Sindaco che non si presenta perché è sospeso, non sappiamo quali saranno gli esiti, vediamo che la città, ma è un mio giudizio, è devastata dai rifiuti e quindi l'auspicio sarebbe quello che venisse fatto un intervento molto serio, però sul merito delle risorse da collocare su questa delibera lo stabilirà il Consiglio Comunale di Catania, mentre il Consiglio comunale di Militello non farà assolutamente alcun aumento. Lei pone una questione, dice, ma noi abbiamo raggiunto una premialità, intanto è una premialità importante sul piano simbolico, dottore Fucile, perché avere una differenziata che aumenta è un fatto di cui dobbiamo essere tutti soddisfatti dal punto di vista ambientale, perché si cura maggiormente il nostro ambiente. Sul piano della ricaduta economica Lei ha ragione, Mi permetto di dirle però che rispetto a questo milione e 23000 euro, noi come premialità riceviamo 17000 euro, quindi una somma importante, ma non certo capace di incidere sui prezzi, anche perché io purtroppo, debbo aggiungere una notizia non positiva, noi, quando conferivano i rifiuti, quelli indifferenziati in discarica privata, la Sicola Trasporti, pagavamo 108 euro a tonnellata. Ora che siamo stati spostati dalla Regione siciliana in una discarica pubblica, abbiamo pagato finora 140 euro a tonnellata, quindi quasi 32 euro in più da Luglio del 2022. Stiamo pagando 140 euro a tonnellata, quindi lei sa che purtroppo, queste risorse debbono venire fuori dalla TARI e dalla premialità. Quindi avremmo voluto caricare, anche se simbolicamente, ma questa premialità la dobbiamo utilizzare per sopperire l'aumento, ed è un aumento determinato dal fatto che in Sicilia le discariche, come lei sa, sono in via di esaurimento e questi 17000 euro circa viene spostata su questo aumento, purtroppo di carico finanziario che abbiamo per collocare i nostri rifiuti indifferenziati in discarica.

CONSIGLIERE FUCILE: io ringrazio il Sindaco del chiarimento, dato che garantisce a tutti che non ci sono aumenti nelle prossime bollette ed è già un passo avanti, su quello che si dice poi sulla questione delle discariche, purtroppo la discarica di Gela è stata chiusa stamattina definitivamente

per infiltrazione mafiosa, questa è una notizia, non so se è quella pubblica, però è stata chiusa la discarica di Gela. Comunque, per quanto riguarda la questione che a noi interessa è che non vengono caricati altri oneri alle persone, perché giustamente caricare oneri significa pagare tasse, e il periodo che siamo pagare delle tasse, come dicevo nella comunicazione precedente riguardo l'antiracket, va a finire che qualcuno può cadere in qualche maglia pericolosa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dichiaro chiusa la discussione.

CONSIGLIERE ASTORINA: per dichiarazione di voto : io ho ascoltato il collega Consigliere dottore Fucile e ho ascoltato anche le parole del Sindaco, e mi rifaccio a quello che ha detto il Sindaco, il Sindaco esordisce dicendo che non ci sarà alcun aumento e questo dovrebbe, diciamo, rassicurarci, però poi dice non ci sarà lo sgravio legato al Covid, e allora io mi chiedo, e questo sgravio chi lo paga. Mi pare che ci sia un gioco di prestigio, allora io mi chiedo se sia più giusto che un'Amministrazione, che un Consiglio comunale, di fronte a questa possibilità di aumenti non voluti, ma, ahimè subiti, metta mano al bilancio, si siede e dice, spostiamo dei soldi laddove è possibile per poter compensare questi aumenti, e per questo il mio voto non può essere favorevole.

CONSIGLIERE FUCILE: chiede al Presidente che la votazione avvenga per appello nominale, così come disposto dall'Art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dà lettura dell'Art. 39 del Regolamento.

CONSIGLIERE CANTARELLA: per dichiarazione di voto. Il Gruppo di maggioranza voterà favorevolmente, in quanto, dopo la delucidazione fatta dal Sindaco ma ci siamo anche documentati con la dottoressa Pappalardo, che rispetto all'anno scorso non vi sarà nessun aumento, l'unica differenza è che non ci saranno le agevolazione Covid ,perciò vorremmo riassicurare i nostri concittadini che un euro di aumento non ci sarà, e le tariffe sono tanto quanto nell'anno pre-Covid.

Il Presidente visto che non ci sono altri interventi pone ai voti la proposta deliberativa per appello nominale così come richiesto dal consigliere Fucile specificando che il **Si** è un voto favorevole e il **No** è un voto contrario,.

Consiglieri assegnati n. 12, consiglieri presenti e votanti n. 12.

Consigliere	Marchese angelo	SI
"	Barresi Mario	SI
"	Barone Antonio	SI
"	Greco Giuseppe	SI
"	Della Diocesi Paola	SI
"	Caminito Ermina	SI
"	Cantarella Gino	SI
"	Caruso Martina Maria Salvina	SI
"	Fucile Giuseppe	NO
"	Cannata Galante Salvatore	NO
"	Astorina Giuseppe	NO
"	Issara Carmelo	NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'O.R.EE.LL.;
- il D.P.R. 158/1999;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le deliberazioni ARERA in materia;

Visto l'esito della votazione per appello nominale sopra riportata,

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Fucie, Cannata Galante, Astorina, e Issara), resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, **Approva** la proposta deliberativa iscritta al sesto punto posto all'o.d.g avente ad oggetto. **"TARI 2022 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIFFE - SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO"**.

Il Presindete chiede l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo.

Consiglieriassegnati n. 12, consiglieri presenti e votanti n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Fucie, Cannata Galante, Astorina, e Issara), resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 IN DATA 07-07-2022 AVENTE AD
OGGETTO: “TARI 2022 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARIFFE - SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO .”

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità
Tecnica: Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità
Contabile: Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MARCHESE ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 0 BARRESI MARIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Agnello Rocco Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 1014 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 29-07-2022

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **29-07-2022** al **13-08-2022**

- ☐ È divenuta esecutiva il giorno **27-07-2022** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- ☒ È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Agnello Rocco Salvatore